

P.G.27979/2023

COMITATO DI DISTRETTO

Verbale del Comitato di Distretto

3.07.2023 - ore 14.30

Ordine del giorno:

1. Articolo 14-Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali": relaziona il Dott. Raffini;
2. Fondo Comunità: nuovi finanziamenti per alluvionati;
3. PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore": azioni e procedimenti: recepimenti;
4. Approvazione verbale del 8.05.2023 e del 5.06.2023;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Franca Filippini	Sindaca del Comune di Pianoro
Fabrizio Morganti	Sindaco del Comune di Loiano
Luca Lelli	Sindaco del Comune di Ozzano dell'Emilia
Monica Falciatore	Assessora del Comune di San Lazzaro di Savena
Laura Menetti	Assessora del Comune di Loiano
Michele Baccarini	Direttore del Distretto di Committenza e garanzia-Ausl Bologna
Monica Marabini	Responsabile Amministrativo del Distretto di Committenza e garanzia-Ausl Bologna
Maria Grazia Bertagni	Responsabile UASS del Distretto di Committenza e garanzia-Ausl Bologna
Silvano Brusori	Presidente Asp Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi
Andrea Raffini	Dirigente V Area del Comune di San Lazzaro di Savena
Alberto Mingarelli	Direttore Asp Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi
Rachele Caputo	Responsabile Welfare Unione Savena Idice e Responsabile amministrativa Asp Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi
Giovanni Agrestini	Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena

Paride Lorenzini	Responsabile Ufficio di Piano Distretto Savena Idice
Andrea Gamberini	Responsabile Settore Scuola e Integrazione sociale minori
Caterina Siciliano	Verbalizzante Ufficio di Piano

La seduta si svolge in presenza.

E' in collegamento l'Assessora del Comune di Monghidoro Cristina Lolli.

La Sindaca Filippini assume la Presidenza del Comitato di Distretto e introduce i punti all'ordine del giorno.

1. Articolo 14-Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali": relaziona il Dott. Raffini

Raffini affronta il tema del progetto individuale per le persone disabili, citato nell'art.14 della L.328/2000 (All.1) e ripercorre la normativa fino alla legge delega sulla disabilità n.227/2021 (All.2) che manca dei decreti attuativi; elenca, inoltre, le pronunce giurisdizionali (All.3).

Sottolinea che l'istituto è rimasto privo delle necessarie procedure di cooperazione tra Scuola, Servizi sociali e sanitari e non presenta condizioni di attuabilità. Evidenzia le problematiche legate alle risorse economiche e umane.

Anche nel nostro Distretto alcune famiglie hanno già richiesto la redazione del Progetto individuale, ma stanno sorgendo problemi in vari Distretti metropolitani a causa delle aspettative delle famiglie e delle Associazioni che tutelano i diritti dei disabili.

Lorenzini ricorda l'accordo provinciale per l'inclusione scolastica che decretò l'obbligo del sostegno agli scolari disabili, si sofferma sulla diversa organizzazione dei Servizi nei Distretti e sulla mancanza di sinergia tra gli attori coinvolti. Le azioni, pertanto, risultano frammentate.

Ciò premesso dopo l'organizzazione da parte de nostro Distretto di un convegno sull'argomento, in collaborazione con Istituto Minguzzi, il tema comincia ad essere affrontato a livello metropolitano, attraverso l'attivazione di un Tavolo presso l'Ufficio di supporto della CTSSMBO.

Bertagni lamenta l'assenza dei decreti attuativi per la legge delega sulla disabilità del 2021 e di indicazioni puntuali rispetto all'elaborazione di un format da utilizzare per il Progetto individuale.

Falciatore informa delle difficoltà che il Comune di San Lazzaro di Savena sta affrontando per le richieste di una famiglia e auspica che si individuino, a livello distrettuale, risposte univoche.

Gamberini ad integrazione, ribadisce che nel maggio 2022 è stato presentato alla famiglia il progetto di vita ma questa, non d'accordo, ha avanzato proposta per un approccio con strumento delle "matrici ecologiche".

Mingarelli informa che il Progetto individuale è già in uso per i disabili gravi per la parte dell'assistenza, ma è carente per i progetti specialistici.

Propone di rivolgersi all'Ufficio legale metropolitana per concordare una risposta condivisa.

Falciatore e Filippini propongono di portare la discussione in CTSSMBo e Filippini induce una riflessione per il coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei disabili.

Il Comitato di Distretto incarica Falciatore e Filippini di portare la discussione a livello metropolitano e regionale ed approva la proposta di chiedere supporto all'Ufficio legale metropolitano.

Andrea Gamberini e Laura Menetti abbandonano la seduta.

2. Fondo Comunità: nuovi finanziamenti per alluvionati

Lorenzini comunica che, per il Fondo di Comunità, è stato attivato un progetto a sostegno degli alluvionati (All.4) con un conto corrente dedicato alle donazioni; il progetto verrà presentato in CTSSMBo.

Propone di ripartire le risorse assegnate al Distretto sulla base del numero degli sfollati.

Viste le risorse esigue della prima ripartizione si decide di provvedere con gli adempimenti formali di assegnazione, ad Unione e San Lazzaro, a fine anno ipotizzando somme più consistenti.

Il Comitato di Distretto approva all'unanimità la proposta.

3. PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore": azioni e procedimenti: recepimenti

Raffini, rispetto ai progetti PNRR presentati per la Missione 5 componente 2 dei quali il Comune di San Lazzaro di Savena risulta Capofila o partner di altri ATS, ritiene che gli atti pubblicati dal Comune capofila debbano essere recepiti con formale presa d'atto da parte dell'Unione Savena Idice.

Il Comitato di Distretto concorda sul recepimento formale degli atti da parte dell'Unione.

4. Approvazione verbale del 8.05.2023 e del 5.06.2023

Il Comitato di Distretto approva i verbali del 8.05 e 5.06.2023.

5. Varie ed eventuali

Su richiesta di Baccarini, il Tavolo permanente di Concertazione ed il Comitato di Distretto per l'approvazione dell'Attuativo 2023 vengono spostati a LUNEDI' 24.07.2023, in modalità videoconferenza.

San Lazzaro di Savena 4.07.2023

p. Il Presidente del Comitato di Distretto



Ufficio di Piano
Distretto Savena Idice
sistema integrato di interventi
e Servizi Socio-Sanitari

tel.051 6228103-fax 051 6228283
e-mail ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it

Franca Filippini

(firmato digitalmente)

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Paride Lorenzini

(firmato digitalmente)

Art. 14. L. 328/2000

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **(1) i comuni, d'intesa con le aziende unite sanitarie locali,** predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. **(2) Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19,** il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

L. 22/12/2021, n. 227

Delega al Governo in materia di disabilità.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Oggetto e finalità della delega*

Art. 2. *Principi e criteri direttivi della delega*

Art. 3. *Disposizioni finanziarie*

Art. 4. *Clausola di salvaguardia*

Art. 5. *Entrata in vigore*

Lavori preparatori

L. 22 dicembre 2021, n. 227 (1).

Delega al Governo in materia di disabilità.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Oggetto e finalità della delega

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli *articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione* e in conformità alle disposizioni della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006*, ratificata ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere,

nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

- a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- h) disposizioni finali e transitorie.

Art. 2. Principi e criteri direttivi della delega

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell' *articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale* premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l' *articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, anche integrando la *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;

2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54^a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della

sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;

3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

5) introduzione nella *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, della definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell' *articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti;

2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della *legge 30 marzo 1971, n. 118*, alla cecità civile ai sensi della *legge 27 maggio 1970, n. 382*, e della *legge 3 aprile 2001, n. 138*, alla sordità civile ai sensi della *legge 26 maggio 1970, n. 381*, alla sordocecità ai sensi della *legge 24 giugno 2010, n. 107*, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all' *articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107*, all'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, e dell' *articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151*, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;

3) previsione che, in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal *decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295*;

5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irriveribilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017*, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità nell'ambito della valutazione;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i

facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli *articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* ;

9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all' *articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* ;

11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restandola facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall' *articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , e dall' *articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* , anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla *legge 22 giugno 2016, n. 112* ;

13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della *legge 9 gennaio 2004, n. 4* , e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall' *articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113* ;

2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all' *articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* , quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all' *articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.*

150 , relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della *legge 12 marzo 1999, n. 68* , anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all' *articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216* ;

7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al *decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198* , alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* , anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al *decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992* , pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all' *articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* , le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* , con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3. Disposizioni finanziarie **In vigore dal 31 dicembre 2021**

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all' *articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* ;

b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* .

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all' *articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* , qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4. Clausola di salvaguardia

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5. Entrata in vigore

In vigore dal 31 dicembre 2021

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

In vigore dal 31 dicembre 2021

Camera dei deputati (atto n. 3347):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI e dal Ministro per le disabilità Erika STEFANI (Governo DRAGHI-I) il 2 novembre 2021.

Assegnato alla XII Commissione (affari sociali), in sede referente, il 9 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), V (bilancio, tesoro e programmazione), VII (cultura, scienza e istruzione), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (affari sociali), in sede referente, il 10, l'11, il 17, il 22, il 25, il 29 e il 30 novembre 2021; il 2 dicembre 2021.

Esaminato in aula e approvato il 9 dicembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2475):

Assegnato alla 11^a Commissione (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 13 dicembre 2021, con i pareri delle Commissioni 1^a (affari costituzionali), 3^a (affari esteri, emigrazione), 5^a (bilancio), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (sanità), 14^a (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11^a Commissione (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 14 e il 16 dicembre 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 20 dicembre 2021.

Breve sintesi degli elementi emergenti sul Progetto Individualizzato (P.I.), previsto dalla L. 328/00 art. 14

Livello nazionale

1. Il punto di partenza è la L. 104/92
2. Il progetto individuale viene citato nella legge n. 328/2000, art 14
3. Il progetto individualizzato è un obbligo - TAR CATANZARO, sent. n.40/2013
4. Il P.E.I. scolastico sta all'interno del Progetto Individuale previsto dell'art. 14 della l. 328/2000 - Tar Catania n. 10/2018
5. Ogni persona disabile ha il diritto ad avere un proprio progetto individuale - Tar Valle d'Aosta n. 1/2020
6. I limiti di natura finanziaria non possono costituire un limite per le amministrazioni responsabili alla redazione ed attuazione del progetto individuale - Consiglio di Stato n. 1/2020
7. Il progetto individuale appare anche nella legge n. 112/2016
8. Il PNRR e la disabilità: le linee di indirizzo per progetti di vita indipendente
9. La legge delega n. 227/2021: è per la stragrande maggioranza incentrata sul progetto individuale, personalizzato e partecipato e sulla valutazione multidimensionale
10. Linee di indirizzo sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018
11. I D.Lgs 66/2017 e D.Lgs 96/2019 approfondiscono sia il progetto individuale sia la composizione delle UVM (n.b. questi decreti sono firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca; dal Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione; non sono firmati dal Ministro della Sanità)

Livello Regionale

1. la L. 328/00 viene recepita dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 che reca il titolo: "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 32 del 13 marzo 2003. In particolare l'art. 7 introduce il tema del P.I. e del responsabile del caso.
2. In seguito sono state emanate varie DGR sul tema (ad esempio la DGR 1230/08 - art. 3.3 chiarisce i compiti prioritari dell'UVM e come individuare il case manager "definito sulla base del bisogno prevalente e del progetto formulato")

Livello Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana ha adottato l'"Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (Legge 104/1992) 2016 – 2021" tuttora in vigore, prorogato fino a dicembre 2023. Nell'accordo viene spesso citato il P.I.
2. E' in corso un percorso per modificare e aggiornare l'accordo di programma di cui al punto precedente

Fondo di comunità metropolitano

Progetto Sostegno alle persone colpite da frane e allagamenti sul territorio metropolitano

Contesto

Il presente progetto nasce dalla volontà della Città metropolitana di Bologna di offrire un supporto concreto alle persone colpite da frane e allagamenti sul territorio metropolitano bolognese.

Il Fondo di comunità metropolitano “Dare per fare” ha lanciato una raccolta fondi straordinaria destinata a sostenere, in via emergenziale, i bisogni sociali dei territori e dei cittadini vittime dell'alluvione.

Il progetto definisce le modalità di utilizzo delle risorse raccolte fino al **6 giugno**, alle quali si aggiungeranno quelle residue del Fondo di comunità.

Verrà successivamente condiviso un nuovo progetto per l'utilizzo delle risorse raccolte dal 7 giugno in poi, al quale potranno essere aggiunte ulteriori risorse; il nuovo progetto verrà definito in luglio o a settembre, in base alle nuove risorse disponibili. Il nuovo progetto potrà avere differenti criteri di riparto e diverse linee di azione, anche in base ad una ricognizione delle effettive necessità ed alle risorse disponibili.

Risorse disponibili e criteri di riparto

Grazie alle 272 donazioni fino ad oggi versate, sono stati raccolti i primi **31.746,00** euro; a queste risorse si aggiungono quelle residue del Fondo di comunità, che ammontano a **24.166,65** euro, per un totale complessivo di **55.912,65** euro.

Queste donazioni verranno indirizzate ai distretti sociosanitari metropolitani, ad eccezione dei Distretti di Bologna e di Pianura Ovest che hanno visto un numero più basso di famiglie coinvolte.

Le risorse finanziarie verranno ripartite come da Allegato tra i distretti sociosanitari in base ai dati relativi alle persone sfollate fino al 30 maggio nel territorio metropolitano forniti da Prefettura e in base all'incidenza dei disagi provocati dall'alluvione nei diversi comuni colpiti, come da specifiche indicazioni stilate dai comuni stesse e inviate da Città metropolitana al Governo in data 26 maggio e come da elenco allegato nel DL 1 giugno 2023.

L'incidenza è stata stabilita riconoscendo punteggio maggiore ai comuni in cui risulta interamente colpito l'intero territorio comunale o un numero consistente di frazioni generando quindi per la popolazione tutta disagi consistenti, anche in termini di approvvigionamenti e mobilità per gran parte delle famiglie.

In riferimento all'art 6 dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città Metropolitana di Bologna, unioni e singoli comuni dell'area bolognese per la costituzione del Fondo di comunità metropolitano, le risorse verranno trasferite agli enti capofila dei distretti socio-sanitari.

Le modalità di riparto e di trasferimento delle risorse all'interno dei distretti socio-sanitari saranno

definite in autonomia.

Finalità del Progetto e utilizzo delle risorse

Le risorse dovranno essere utilizzate per dare risposta emergenziale ai nuclei familiari **con maggiori fragilità socio-economiche** che non riescono a fronteggiare in autonomia le prime spese, in attesa di ricevere le risorse previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 28 maggio 2023 e dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 999 del 31 maggio 2023.

Le risorse potranno essere utilizzate anche **ad integrazione** delle risorse erogate tramite le suddette Ordinanze per le situazioni di particolare gravità e necessità.

Le risorse potranno essere utilizzate per:

- a) l'erogazione di contributi a favore dei nuclei familiari in fragilità socio-economica sgomberati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea;
- b) l'erogazione di contributi a favore dei nuclei familiari in fragilità socio-economica per le prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo;
- c) la copertura degli oneri sostenuti dai comuni interessati per attività di supporto logistico ai nuclei familiari sfollati o le cui abitazioni sono state colpite.

Le risorse verranno versate agli Enti capofila di distretto sociosanitario per il 70% in acconto appena rese disponibili con Variazione di Bilancio della Città metropolitana di Bologna e per il 30% a saldo a seguito di rendicontazione delle risorse da parte degli Enti capofila.

Monitoraggio e rendicontazione

La Città Metropolitana di Bologna richiederà un semplice monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relativo al numero delle famiglie raggiunte suddivise per comune e in base alle tipologie di azioni attivate. Le risorse a saldo verranno trasferite a seguito della rendicontazione.

Allegato: Riparto delle risorse